

**STATUTO**  
**DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**"ASSOCIAZIONE DOPOSCUOLA AMICIZIA ODV"**

**ART. 1**  
**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

- a) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs.n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Doposcuola Amicizia ODV";
- b) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, in Piazza Corpus Domini 20;
- c) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- d) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art.11.

**ART. 2**  
**SCOPI E FINALITA'**

L'ODV è apertistica, aconfessionale, a struttura democratica, non persegue fini di lucro e nella sua azione non ammette discriminazioni di età, sesso, razza, lingua, nazionalità, fede religiosa ed ideologia politica e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di affiancare preadolescenti e adolescenti che presentano ritardi scolastici, abbandono della scuola dell'obbligo, problemi di emarginazione e conseguenti tendenze a comportamenti "a rischio", al fine di aiutare il ragazzo nel suo sviluppo psico-sociale onde offrirgli maggiori strumenti per un graduale inserimento nell'ambiente socio - culturale e nel mondo del lavoro.

**ART. 3**  
**ATTIVITA'**

- a) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - porre al centro del proprio intervento sempre e solo l'interesse dei minori che frequentano l'Associazione stessa;
  - fornire un concreto sostegno didattico mediante "lezioni" di ripasso ed approfondimento personalizzate in base alle esigenze individuali di ciascun ragazzo/a;
  - collaborare con i servizi sociali, la scuola, le famiglie ed altri eventuali soggetti che si occupino dei ragazzi nel rispetto delle competenze reciproche;
  - favorire la socializzazione dei ragazzi, sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, ecc., sia mediante l'inserimento in gruppi sportivo/culturali della città;
  - provvedere alla formazione ed al supporto dei volontari operanti in seno all'Associazione poiché possano svolgere al meglio il delicato compito affidato loro.

- b) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. Tuttavia l'Associazione stessa si riserva la facoltà di ricorrere all'opera di collaboratori autonomi o dipendenti retribuiti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- c) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- d) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

#### **ART. 4**

#### **PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE**

- a) Il Patrimonio dell'ODV, durante la vita della stessa, è indivisibile, ed è costituito da:
  - 1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - 2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - 3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV.
- b) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - 1. Quote associative e contributi degli aderenti;
  - 2. Contributi di privati;
  - 3. Contributi dello Stato e di enti e istituzioni pubbliche;
  - 4. Donazioni e lasciti testamentari;
  - 5. Rendite patrimoniali;
  - 6. Entrate derivanti da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art 7 D.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.
  - 7. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- c) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art.13 e 14 del D.lgs.117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno cinque giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato
- d) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.
- e) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 5**  
**MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) Ai sensi dell'art 32 D.lgs.117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato.
- b) Sono membri di diritto i Soci fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- c) Oltre ai Soci fondatori possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che abbiano compiuto la maggiore età e versino la quota associativa stabilita dall'Assemblea
- d) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art 6.

**ART. 6**  
**CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI**

- a) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che verifica l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per svolgere il delicato servizio proprio dell'Associazione.
- b) L'ammissione di nuovo socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV e dichiara di condividere le finalità e le caratteristiche dell'Associazione.  
Per i soci fondatori la verifica è re ipsa.  
Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- c) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- d) La qualità di socio è intrasmissibile e si perde:
  - per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
  - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
  - per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.
- e) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Per gravi motivi l'esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- f) La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV, sia all'esterno per designazione o delega.
- g) L'associato receduto, decaduto od escluso, o i suoi eredi, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

**ART. 7**  
**DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci sono obbligati:
- 1) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  - 2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
  - 3) a versare la quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- b) I soci hanno diritto:
- 1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV;
  - 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - 3) ad accedere alle cariche associative;
  - 4) di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

**ART. 8**  
**ORGANI DELL'ODV**

Sono organi dell'ODV:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

L'ODV si avvale inoltre dell'opera di un Vicepresidente, di un Segretario e di un Tesoriere nominati dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

**ART. 9**  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

- a) L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati iscritti, da almeno un mese, nel libro di soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- b) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
- c) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro socio appositamente eletto in sede assembleare e può essere coadiuvato dal Segretario.
- d) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

- e) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza.
- f) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- g) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente eletto.
- h) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea sono sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.
- i) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

**ART. 10**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

- a) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- b) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
- c) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- d) L'Assemblea ordinaria:
  - 1) Approva il bilancio, sia preventivo che consuntivo, di ogni esercizio finanziario e la relazione di missione ai sensi dell'art 13 del D.lgs.117/2017;
  - 2) Determina l'indirizzo e approva i programmi di attività;
  - 3) Elege tra i soci il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo e li revoca;
  - 4) Elege e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  - 5) Delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - 6) Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - 7) Approva l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
  - 8) Delibera l'entità della quota associativa annuale;
  - 9) Delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
  - 10) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- 11) Delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- 12) Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.

#### **ART. 11**

#### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

- a) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art 9;
- b) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- c) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **ART. 12**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

- a) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina il numero dei componenti.
- b) Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
- c) Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione eleggendo il primo tra i non eletti che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.
- d) La sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.  
Qualora, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
- e) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'ODV. Al Consiglio Direttivo competono le seguenti funzioni:
  - 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - 2) redigere il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo lo stato patrimoniale e la relazione di missione da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea;
  - 3) nominare il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  - 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - 5) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea;
  - 6) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - 7) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue.
- f) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nell'ipotesi di assenza di entrambi il Consiglio sarà presieduto dal membro più anziano per età.

g) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 30 giorni ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il consigliere assente ingiustificatamente per tre volte consecutive dalla riunione del Consiglio decade dalla carica.

h) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale sono valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

i) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti gli associati.

j) Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

### **ART. 13**

#### **PRESIDENTE**

a) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni dei due organi in questione.

b) Il Presidente rimane in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo e può essere immediatamente rieletto una sola volta.

In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

c) In situazioni di urgenza il Presidente può esercitare i poteri spettanti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima riunione.

d) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza del Presidente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **ART. 14**

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea ogni triennio.

Il Collegio dei Revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.

E' previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora siano scelti tra i soci, non possono essere retribuiti.

**ART. 15**  
**IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Al Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni.

Al Collegio dei Probiviri è attribuito il compito di dirimere, in qualità di amichevole compositore, le eventuali controversie tra associati e l'Associazione.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Il Collegio deciderà ex bono ed aequo senza formalità di procedura, rispettando, comunque, il principio del contraddittorio e quanto statuito dallo stesso potrà formare oggetto di reclamo all'Assemblea ordinaria nella sua prima riunione utile.

**ART. 16**  
**SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Spetta al Segretario:

1. redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. diramare le convocazioni fissate dal Presidente;
3. coadiuvare il Tesoriere.

Spetta al Tesoriere:

1. tenere la contabilità ed i libri associativi;
2. compilare annualmente il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo;
3. curare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV;
4. curare la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Le due cariche possono essere ricoperte dalla medesima persona.

**ART. 17**  
**GRATUITA' DELLA CARICHE ASSOCIATIVE**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 3.

**ART. 18**  
**LIBRI SOCIALI**

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

il libro dei soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

**ART. 19**  
**SCIoglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con la maggioranza prevista all'art. 11. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n.117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea straordinaria o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da inoltrarsi con raccomandata a/r secondo le disposizioni vigenti. Decorsi i termini di legge il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma b) avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

**ART 20**  
**NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D. Lgs n, 117/2017 e alle altre norme di legge vigenti in materia.